

DECR. N. 23/23



TRIBUNALE DI RAGUSA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 614.1NT

Ragusa, 27 NOV 2023

Oggetto: Disposizioni organizzative conseguenti alla introduzione della videoregistrazione delle udienze penali ex art. 510, comma 2 bis, del codice di procedura penale.

Il presidente del Tribunale,

premessi che l'art. 510, comma 2, c.p.p., come novellato dal D.Lgs. n. 149\2022 (cd. "riforma Cartabia"), stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto siano documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salvo l'indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Ritenuto che, nella necessità di emanare delle disposizioni di servizio di carattere organizzativo. involgenti i Settori penale dibattimentale ed ufficio GIP\GUP, rientranti come tali nell'alveo della macro organizzazione, questa presidenza ha ritenuto opportuno un preventivo confronto con le OOSS, le RSU, il RLS, il Presidente della Sezione Penale, i Direttori delle due Cancellerie ed un rappresentante della Cancelleria, confronto che si è svolto in data 15.11.2023.

Rilevato che, nel corso dell'incontro predetto, gli intervenuti hanno proposto di differire l'avvio della videoregistrazione delle udienze *ex lege* "Cartabia", in attesa della emanazione di una puntuale disciplina da parte del competente Ministero della Giustizia, con la quale si dovrebbero compiutamente individuare le figure professionali che dovrebbero provvedere ai relativi incumbenti.

Rilevato, ancora, che è stato rimarcato come non sia mai stato individuato il personale "tecnico" che dovrebbe gestire le videoregistrazioni e come, in ogni caso, gli assistenti\cancellieri di udienza non abbiano ricevuto adeguata formazione in merito.

Rilevato, quindi, che i Direttori delle Cancelleria hanno paventato il pericolo di una dilazione dei tempi di trattazione dei giudizi, in relazione alle metodiche preliminari, e l'insorgenza di maggiori responsabilità a carico del personale di cancelleria.

Rilevato, infine, che è stata suggerita la opportunità di sollecitare in merito il Ministero, tenuto anche conto dell'articolato dibattito, di respiro nazionale, tuttora in corso.

Rilevato, invero, che il panorama degli Uffici giudiziari italiani si presenta quanto mai variegato, giacchè, a fronte di Tribunali - per vero, in maggioranza - nei quali la videoregistrazione è stata già avviata, mediante l'ausilio degli assistenti\cancellieri (es. Udine, Pisa, Savona, Palmi), vi sono degli Uffici in cui il relativo servizio è stato sospeso o per perdurante indisponibilità delle attrezzature tecniche (es. Perugia, Santa Maria Capua Vetere), o in ragione della indisponibilità del "personale tecnico" cui la norma fa espresso riferimento (es. Velletri: "non vi sono le condizioni per avviare, ai sensi degli articoli 510, comma 2, c.p.p. e 473 bis.5 c.p.c., le attività di videoregistrazione digitale, sia nel settore penale, che in quello civile").

Rilevato, con riferimento al Distretto di Catania, che, da informazioni assunte, gli altri Tribunali hanno già avviato il servizio di videoregistrazione, ⁿ

affidando i relativi incumbenti agli assistenti\cancellieri deputati ad assistere il giudice in udienza, distinguendosi, tuttavia, tra Tribunali in cui tale metodica è stata volontariamente assunta dal personale di cancelleria, di guisa da non rendersi necessaria l'emanazione di apposito ordine di servizio (es. Caltagirone) ed Uffici giudicanti nei quali, a seguito di sollecitazione del personale, è stato adottato formale disposizione a firma congiunta del Presidente e del Dirigente Amministrativo (es. Catania).

Rilevato che, proprio nel provvedimento assunto dal Tribunale del Capoluogo della Provincia etnea, veniva segnalato come, più volte, il DGSIA fosse intervenuto in merito (cfr. note prott. nn. 21603, 28592, 34615, 36069 del 2023, concernenti le linee guida per la attuazione del servizio di videoregistrazione ex art. 510, comma 2 bis, c.p.p.), sostanzialmente individuando gli assistenti\cancellieri di udienza quali figure ordinariamente deputate alla adozione delle metodiche atte alla videoregistrazione delle assunzioni orali.

Ritenuto che, trattandosi di un organo di derivazione ministeriale, non può non tenersi conto di tali indicazioni, anche se, come correttamente rimarcato dalle rappresentanze che hanno preso parte alla riunione, il Superiore Ministero non ha ancora individuato il "personale" tecnico per l'espletamento di tutte le incombenze necessarie, reputandosi sicuramente opportuno inoltrare per via gerarchica, ove S.E. il Presidente della Corte di Appello di Catana lo ritenga, una richiesta di chiarimenti.

Ritenuto, tuttavia, una volta completata la relativa fornitura ed espletato il collaudo, la assoluta indifferibilità della attivazione del sistema di videoregistrazione delle udienze, soprattutto nei casi in cui, in concreto, il giudizio sia a rischio di "rinnovazione", con le derivate conseguenze previste dalla riforma "Cartabia".

Ritenuto, allora, che resta da chiarire lo snodo relativo alla presenza del "personale tecnico", oggetto dell'espresso richiamo normativo, che dovrebbe partecipare alle fasi della videoregistrazione.

Ritenuto che non appare percorribile la utilizzazione di personale tecnico estraneo alla Amministrazione, ex art. 139, comma 1, c.p.p., in mancanza delle quanto mai necessarie indicazioni ministeriali.

Ritenuto, tuttavia, che, pur non potendo assimilarsi *in toto* la figura dell'assistente\cancelliere di udienza al personale "tecnico" richiamato dal testo normativo, l'attività svolta dalla predetta figura professionale presenta, comunque, degli aspetti di natura tecnico\informatica che, per molti versi, sono assimilabili a quelli necessari per l'attivazione della videoregistrazione ex riforma "Cartabia".

Ritenuto, all'uopo, di poter utilmente richiamare gli incumbenti, pacificamente affidati agli assistenti\cancellieri, connessi al sistema della cd. "videoconferenza", ovvero all'utilizzo dell'applicativo "Teams", sviluppatosi in "epoca COVID", nonché a talune modalità di svolgimento dello "smart working".

Ritenuto, peraltro, che, anche in passato, con nota a firma congiunta del D.O.G. e del D.G.S.I.A. prot. DOG\0136866.U del 28.08.2020 (inviata alle OO.SS.), allorchè si ebbero a disciplinare le modalità attuative della "videoconferenza" - come già accennato, metodica in larga parte assimilabile a quella inerente alla videoregistrazione delle udienze, oggetto del presente provvedimento - è stato precisato che le attività tecniche che richiedono l'uso di sistemi informatici sono riconducibili alle competenze professionali dell'ausiliario previste per le singole qualifiche del mansionario di cui al D.M. 09.11.2017 (" ... disciplina dei profili deputati all'assistenza al magistrato in udienza ... assistente giudiziario ... attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria ... tecnica o amministrativa ...").



Ritenuto che, in quella sede, i Direttori Generali del DOG e del DGSIA ebbero ad affermare conclusivamente che “i compiti di gestione delle comunicazioni a distanza in sede di udienza” (assimilabili a quelli necessari per avviare la videoregistrazione ex lege “Cartabia”) “appaiono evidentemente di competenza dei dipendenti che svolgono attività di ausilio alla giurisdizione nella medesima sede di udienza”.

Ritenuto, ancora, che le linee guida per la gestione e l’avvio della registrazione sono state oggetto delle richiamate circolari del D.G.S.I.A., nonché degli allegati applicativi trasfusi nella “Guida operativa alla schedulazione e registrazione dei dibattimenti penali in ottemperanza alla riforma Cartabia”, che descrive, step by step, le attività da svolgere per attivare la video registrazione, a partire dalle incombenze preliminari da svolgere, tendenzialmente, il giorno prima dell’udienza - o nelle prime ore di lavoro - dal PC di ufficio.

Ritenuto che, in ogni caso, provvederanno i Direttori di Cancelleria a segnalare le concrete esigenze formative.

Ritenuto, al proposito, che per eventuali chiarimenti potrà essere contattato anche informalmente, *una tantum* e per il tempo strettamente necessario, il personale del D.G.S.I.A., fermo restando che, in caso di guasti, inattività e problematiche di natura “tecnica”, sia in fase di metodiche preparatorie, sia in fase di esecuzione della videoregistrazione, non potrà che darsene atto a verbale, secondo le indicazioni dell’Organo Giudicante, e procedere in assenza del servizio.

Ritenuto, del resto, che l’eventuale malfunzionamento del sistema di videoregistrazione non determina né ulteriori e/o maggiori forme di responsabilità a carico dell’assistente di udienza, tenuto anche conto che tale evenienza non determina la nullità del processo, ma soltanto - ed eventualmente - la necessità di riassumere la fonte orale, solo nel caso di mutamento della persona dell’organo giudicante (e, per il principio di

“disponibilità” della prova, solo su espressa richiesta delle parti pubblica o private).

Ritenuto che appare apprezzabile come particolarmente complessa e foriera di ulteriore carico di lavoro, che andrà a gravare sul personale addetto al settore penale - sul riconoscimento del quale, come già accennato, è stata avviata interlocuzione tra Ministero e Sindacati - si profila la videoregistrazione delle udienze monocratiche, non foss'altro per il numero dei *dossier* da trattare.

Ritenuto, pertanto, ai fini di un corretto avvio, compatibile con la dotazione, di dover procedere alla videoregistrazione limitandola, in attesa dei divisati chiarimenti ministeriali, alle udienze collegiali - ove è più frequente il rischio della rinnovazione del dibattimento - e a quelle monocratiche per le quali è previsto lo svolgimento di rilevante attività istruttoria (con valutazione rimessa al magistrato titolare, caso per caso) e\o con imputati sottoposti a misura cautelare.

Ritenuto che tale aumentato carico di lavoro non sarà affatto alieno alla attività giurisdizionale, restando compito del giudice stabilire quando ed in quali giudizi debba farsi ricorso alla videoregistrazione, emanando, per singola udienza, le opportune disposizioni in merito.

Ritenuto, conclusivamente, che in attesa dell'auspicato intervento del Ministero, non può che darsi attuazione, nei limiti in cui ciò è possibile tenuto conto dei carichi di lavoro dell'Ufficio, alla sopravvenuta normativa.

Ritenuto, di conseguenza, che, in assenza di “personale tecnico”, va apprezzata la tendenziale compatibilità tra le attività necessarie per la attivazione del sistema di videoregistrazione e le mansioni affidabili ai profili professionali di assistenti, cancellieri e, in via residuale, funzionari.

Ritenuto, quanto agli addetti all'UPP, destinati precipuamente ad attività finalizzate a coadiuvare il magistrato nell'abbattimento dell'arretrato, che, trattandosi di personale, allo stato, “non di ruolo”, si ritiene di poterli

coinvolgere nel servizio solo nei casi residuali di necessità, individuati dal Direttore responsabile.

Ritenuto ragionevole ed auspicabile, in ragione della articolazione delle competenze richieste, che, anche nel nuovo ambito delineato dalla riforma, vi sia piena sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nella celebrazione della udienza, in vista della superiore finalità del corretto esercizio della giurisdizione.

P.Q.M.

Dispone che, a partire dal 01.12.2023 si proceda a videoregistrazione delle udienze, a cura del personale deputato alla relativa assistenza, in sinergia con il magistrato e secondo le modalità ed i limiti delineati in parte motiva.

Si comunichi a tutti i magistrati, anche onorari, ai Direttori del personale, delle Cancellerie Penali Dibattimentali, della Cancelleria GIP\GUP, nonché a tutti i dipendenti interessati.

Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza a S.E. il Presidente della Corte di Appello di Catania, al Procuratore della Repubblica Sede, alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sede.

Si comunichi, infine, per opportuna informazione, a tutte le Rappresentanze presenti o invitate alla riunione del 15.11.2023.

Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il presidente del Tribunale
Francesco Paolo Pitarresi

TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 27/11/2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppe Lomagno